

Sulla legittimità del silenzio mantenuto sull'istanza-diffida per l'assegnazione di un fondo di uso civico

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 1° luglio 2021, n. 369 - Realfonzo, pres.; Giardino, est. - Anastasi (avv. Corti) c. Ammin. Separata Beni Uso Civico (avv. Scappaticci) ed a.

Usi civici - Dichiarazione dell'illegittimità del silenzio mantenuto sull'istanza-diffida per l'assegnazione del fondo di uso civico.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1.§- Con il gravame in decisione ANASTASI Enzo insorge per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione Colli di Monte Bove del Comune di Carsoli e dal Comune di Carsoli in relazione all'istanza dal medesimo presentata in data 20 luglio 2017 finalizzata all'assegnazione in proprio favore del fondo di uso civico distinto in catasto alle particelle 209 e 16 (parte) del foglio n. 79, nonché all'adozione di ogni atto presupposto e nello specifico:

- 1) la pubblicazione della verifica demaniale;
- 2) l'assegnazione della suddetta verifica a categoria dei beni di uso civico;
- 3) i regolamenti previsti dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332;
- 4) la reintegra dei beni di uso civico occupati abusivamente.

Chiede, quindi, l'accertamento dell'obbligo di provvedere in relazione alla medesima, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva per il caso di ulteriore inadempimento.

Chiede, inoltre, il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inerzia di che trattasi da quantificarsi sulla base di una valutazione equitativa nella misura di euro 300,00 mensili a partire dalla scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dal del 20 luglio 2017 di notifica della surrichiamata istanza alle Amministrazioni intimare.

Si sono costituiti per resistere al ricorso l'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione Colli di Monte Bove del Comune di Carsoli ed il Comune di Carsoli istando per la sua reiezione in quanto inammissibile, irricevibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

Alla camera di consiglio del 23 giugno 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25, comma 1 del D.L. 28/10/2020, n. 137, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e) del D.L. 01/04/2021, n. 44, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- In via preliminare, seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall'Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l'esame delle eccezioni di irricevibilità e di inammissibilità del gravame formulate dall'Amministrazione separata dei beni di uso civico della frazione Colli di Monte Bove del Comune di Carsoli.

Entrambe le eccezioni sono prive di pregio giuridico.

2.1.§- Il gravame, infatti, non può ritenersi tardivo atteso che lo stesso è stato notificato in data 22.09.2017 e depositato il 09.10.2017 nel pieno rispetto del termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di cui al combinato disposto dell'art. 31, comma 2 e 117, comma 1 c.p.a., decorrente dal 19 agosto 2017.

2.2.§- Deve, inoltre, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione atteso che, contrariamente a quanto dedotto, la controversia per cui è causa appartiene alla giurisdizione del Giudice amministrativo e non a quella del Giudice ordinario, trattandosi di sindacare la legittimità del mancato esercizio di un potere amministrativo, al quale si ricollegano situazioni giuridiche di interesse legittimo, da esercitarsi nel rispetto della disciplina normativa di rango regionale e statale.

3.§- Tutto ciò chiarito in via preliminare, nel merito il ricorso è infondato.

Occorre rilevare che l'odierno gravame mira in ultima analisi ad ordinare all'A.S.B.U.C. di provvedere con riferimento all'istanza del ricorrente per la concessione in proprio favore di una porzione del patrimonio di uso civico distinta in Catasto alle partt. 16 e 209, previa adozione dei presupposti provvedimenti prescritti dalla legge.

Deve escludersi tuttavia che il Comune di Carsoli e l'ASBUC siano tenuti ad evadere l'istanza presentata dal ricorrente per la concessione del suddetto fondo di uso civico, atteso che l'assegnazione di terre gravate da uso civico non può essere effettuata su semplice richiesta degli interessati ma è soggetta a procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.

Al riguardo si ritiene opportuno rimarcare il principio consolidato in giurisprudenza, e recentemente ribadito anche da questo Tribunale (cfr. TAR Abruzzo, L'Aquila, 8 febbraio 2021, n.53; TAR Abruzzo, L'Aquila, 9 ottobre 2020, n.



334/2020), inerente alle modalità di assegnazione di terreni civici secondo il quale se i diritti appartengono alla collettività e questi sono solo amministrati dal Comune sotto il controllo della Regione, è evidente che le relative dinamiche procedurali di gestione non solo debbano corrispondere al predetto assetto istituzionale, ma soprattutto debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità, trasparenza e non discriminazione in quanto, analogamente alle concessioni di beni demaniali, anche qui il procedimento finisce per costituire un utilizzo privato di beni della collettività che, nel favorire le possibilità di lucro di un determinato imprenditore in danno degli altri, altera le naturali dinamiche del mercato (arg. ex Corte Conti 13 maggio 2005 n. 5).

La natura comunque “pubblica” dei diritti di uso civico comporta, in linea generale, l’applicazione dei principi di derivazione comunitaria, di concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, non discriminazione, e proporzionalità, di cui all’articolo 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i, i quali non solo si applicano direttamente nel nostro ordinamento, ma debbono informare il comportamento della P.A., anche quando, come nel caso di concessioni di diritti su beni pubblici, non vi è una specifica norma che preveda la procedura dell’evidenza pubblica (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, 19 giugno 2009, n. 4035).

In coerenza di tale ultima considerazione e della ricordata natura collettiva “duale” dei diritti reali, l’interpretazione costituzionalmente orientata ai cardini di cui all’art. 97 Cost. impone che le procedure concernenti le richieste di autorizzazione al mutamento di destinazione debbano anche rispettare le regole di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. ed in particolare i principi generali ed i principi di trasparenza ed imparzialità dovendo essere precedute dalla procedura ad evidenza pubblica prescritta dalla normativa europea per ogni concessione di diritti su beni pubblici (*ibidem* Cons. Stato Sez. IV n. 5993/2020).

Ebbene, nel rispetto dei principi di matrice eurolunitaria e dell’art. 12 della L. n. 241/1990, la Regione Abruzzo, ad opera dell’art. 16, comma 3 bis della L.R. n. 25/1998, come introdotto dall’art. 9, comma 1 della L.R. 6 aprile 2020, n. 9, ha pertanto introdotto l’obbligo di adottare procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva.

4.§- Per le ragioni esposte il ricorso in epigrafe deve essere respinto. Conseguentemente deve essere rigettata anche la richiesta di risarcimento danni che, comunque, risulta generica ed indimostrata.

Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti spese ed onorari del giudizio.

(Omissis)

